Circolare di approfondimento n. 45 del 28 aprile 2020

EMERGENZA SANITARIA
LE ATTIVITA' CHE POTRANNO RIAPRIRE DAL 4 MAGGIO
(d.p.c.m. del 26 aprile 2020)

Con il D.P.C.M. del 26 aprile, anticipato con diretta televisiva dal Premier Conte, si ridefiniscono le modalità di spostamento nel territorio e vengono modificati gli elenchi Ateco relativi alle attività che, dal prossimo 4 maggio, potranno continuare o riprendere l'attività, a condizione che rispettino appieno le indicazioni riportate nel Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi circolare n. 43 del 27 aprile). Di seguito un sunto del corposo Decreto.

DECORRENZA

Le presenti disposizioni decorrono dal 04 maggio e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.

SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO

Sono consentiti solo gli spostamenti ***motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti*** purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, ***è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi***, con mezzi di trasporto pubblici o privati, ***in una regione diversa*** rispetto a quella in cui attualmente si trovano, ***salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute***; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SOSPENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALI

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI SERVIZI DI RISTORAZIONE (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie…)

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. ***Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio*** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, ***nonché la ristorazione con asporto*** fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Novità!: la Regione Marche ha consentito, con propria delibera, di anticipare al 27 aprile la possibilità di effettuare la vendita con asporto, vedi circolare n. 42 del 26.04.2020.

IMPORTANTE!
gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5.

ATTIVITA' PROFESSIONALI

in ordine alle attività professionali si raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

SOSPENSIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3.
Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
É sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.
Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all'**allegato 3**, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
COMUNICAZIONE AL PREFETTO: Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'***accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione***. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, ***la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture***.
Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
IMPORTANTE!
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6.

ALLEGATO 1

COMMERCIO AL DETTAGLIO e SERVIZI ALLA PERSONA AMMESSI
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
NEW - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

ALLEGATO 2

SERVIZI ALLA PERSONA AMMESSI
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

ALLEGATO 3

Cod.	DESCRIZIONE (DPCM 26/04/2020)
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone (esclusa torba)
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
07	**Estrazione di minerali metalliferi**
08	**Estrazione di altri minerali da cave e miniere**
09	**Attività dei servizi di supporto all'estrazione** (in precedenza limitato al codice 09.1)
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
12	**Industria del tabacco**
13	**Industrie tessili** (in precedenza limitato ai codici 13.96.20 e 13.95)
14	**Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia** (prima limitato al 14.12.00)
15	**Fabbricazione di articoli in pelle e simili**
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	**Fabbricazione di carta e di prodotti di carta** (prima escludeva i codici 17.23 e 17.24)
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22	**Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche** (prima limitato al codice 22.2, escludendo comunque i codici 22.29.01 e 22.29.02)
23	**Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi** (prima limitato ai codici 23.13 e 23.19.10)
24	Metallurgia
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari attrezzature)
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi
27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
29	**Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi**
30	**Fabbricazione di altri mezzi di trasporto**
31	**Fabbricazione di mobili**
32	**Altre industrie manifatturiere** (in precedenza limitato ai codici 32.50, 32.99.1 e 32.99.4)

(continua)

33	**Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature** (prima escludeva i codici 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e for.nitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41	Costruzione di edifici
42	**Ingegneria civile** (prima escludeva i codici 42.99.09 e 42.99.10)
43	**Lavori di costruzione specializzati** (prima limitato al codice 43.2)
45	**Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli** (prima limitato ai codici 45.2, 45.3 e 45.4)
46	**Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) -** (prima limitato ai codici 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.1, 46.49.2, 46.61, .46.69.91, 46.69.94, 46.71 e 46.75.01)
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
58	Attività editoriali
59	Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
60	Attività di programmazione e trasmissione
61	Telecomunicazioni
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
64	Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
65	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
66	Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
68	**Attività immobiliari**
69	Attività legali e contabilita
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
73	**Pubblicità e ricerche di mercato**
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78	**Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale** (prima limitato al codice 78.02)
80	**Servizi di vigilanza e investigazione** (prima limitato ai codici 80.1 e 80.2)
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
82	**Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese** (prima limitato ai codici 82.20, 82.92, 82.99.2 e 82.99.99)
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni associative
95	**Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa** (prima limitato ai codici 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01)
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

ALLEGATO 4

MISURE IGIENICO-SANITARIE

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

3. evitare abbracci e strette di mano;

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

ALLEGATO 5

MISURE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

   a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

   b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

   c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

ALLEGATO 6

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO FRA IL GOVERNO E LE PARTI SOCIALI

Vedi circolare n. 43 del 27.04.2020

IMPORTANTE!

Per le misure previste dal Protocollo condiviso di regolamentazione di cui all'Allegato 6 si prega di contattare il proprio professionista di riferimento in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Festini Fabrizio

f.festini@eusebiassociati.it